

(N. 1443)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1965

Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, ha autorizzato l'ANAS ad assumere personale a contratto quinquennale per i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Fra l'altro, il predetto articolo 3 — di cui si propone ora la modifica — autorizzava ad assumere non oltre 40 ingegneri da adibire alla direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada medesima.

All'atto pratico, detto numero di 40 ingegneri si è dimostrato esuberante mentre, d'altro canto, si è palesata la necessità di fruire dell'opera di geologi per lo studio e

la prova dei terreni interessanti il tracciato dell'autostrada, e di chimici per la prova dei materiali ed altro concernente l'esecuzione dei lavori autostradali in questione.

In considerazione di quanto sopra, col presente disegno di legge si propone la riduzione da 40 a 34 del numero degli ingegneri da adibire ai lavori e la corrispondente assunzione di n. 4 geologi e n. 2 chimici.

Tale modifica — non essendo ancora interamente ricoperti i 40 posti di ingegnere a contratto — non comporterà alcun licenziamento di personale e nessun maggiore onere di spesa.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, è modificato come segue:

« Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali l'ANAS è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'articolo 4.

Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori dell'autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'ANAS è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano.

Per gli ingegneri è prescritta la laurea in ingegneria civile o trasporti con un punteggio non inferiore a 80 su 110, per i laureati in geologia ed in chimica la laurea dovrà essere stata conseguita con punteggio non inferiore ad 80 su 110, per i geometri e disegnatori il titolo di studio dovrà essere stato conseguito in unica sessione.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.

Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contratto.

I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni ».